

STATUTO

"GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE" ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINO RM VIA BOVILLE 1

Numero REA: RM - 714266

Codice fiscale: 03919071005

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A REP. N. 4675

RACC. N. 3674

STATUTO DELLA GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione e sede)

1.1 E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Marino (RM), la Società denominata "Gnosis Cooperativa Sociale" Onlus.
1.2 Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
1.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.
Spetta invece all'Assemblea dei soci decidere di trasferire la sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91 e le attività di impresa indicate nel successivo art. 4.

3.2 La Cooperativa, conformemente all'intento della legge 381/91, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali tramite la gestione in forma associata dell'impresa, che ne è l'oggetto.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, previsto dalla legislazione vigente ai sensi e per gli effetti della legge 142 del 3 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina degli ulteriori rapporti mutualistici di lavoro, tra la Cooperativa ed i soci cooperatori, sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

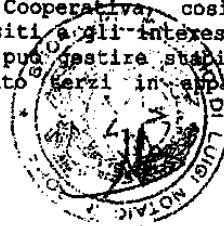
3.5 La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

3.6 La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

3.7 Agli effetti fissati, "Gnosis Cooperativa Sociale" è ONLUS di diritto, in conformità a quanto previsto dal D.l.gs n. 460 del 4.12.1997.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi in appalto o



convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici, privati in genere, Enti morali e Fondazioni le seguenti attività:

- a) Servizi sanitari rivolti alla persona, assistenza domiciliare integrata: infermieristica, riabilitativa e sociale; cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo a favore di categorie svantaggiate portatrici di handicap fisico, psichico, sensoriale; per soggetti in situazione di difficoltà familiari o in difficoltà per qualsiasi altra forma di emarginazione o condizione di salute. Tali interventi sono svolti attraverso:
1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 2. la gestione integrata di servizi sanitari, assistenziali, alberghieri all'interno di istituti di ricovero e degenza pubblici e privati;
 3. la gestione di servizi sanitari e sociali in ospedali, residenze sanitarie assistenziali, case albergo, case protette, ecc.
 4. l'assistenza e la cura a domicilio della persona attraverso l'applicazione di modelli innovativi di assistenza domiciliare sanitaria, sociale ed integrata;
- b) la prestazione di servizi di assistenza psicoterapeutica, psicodiagnostica e medico specialistica nell'ambito delle strutture intermedie, residenziali e diurne, a carattere sanitario, socio sanitario e sociale; anche attraverso forme di tirocinio didattico, nell'ambito del trattamento o della riabilitazione, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e della qualità di vita;
- c) lo svolgimento - in proprio o in forma consorziata anche con Università, Istituti di ricerca, Scuole di specializzazione - di attività di promozione, sviluppo aziendale, ricerca scientifica, formazione professionale e tecnico specialistica, in coerenza con gli scopi sociali;
- d) la promozione di iniziative artistiche, culturali, sportive e divulgative, editoriali in genere, come momento di socializzazione e di sensibilizzazione verso il problema della sofferenza e dell'emarginazione;

4.2 La Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, può svolgere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa, tra l'altro, ed al solo scopo di indicazione esemplificativa e non limitativa, può:

1. aderire ad organismi consortili ed associazioni di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, aventi scopi e fini similari;
2. accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni in altre imprese, e dare adesioni ad altri enti o organismi economici, morali, culturali;
3. stipulare contratti e convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati;
4. collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese cooperative e non, per utilizzare consulenze di esperti in vari settori, uso di strumenti di lavoro, svolgimento di specifiche attività, utili al perseguimento degli scopi sociali;
5. curare la formazione, l'addestramento e l'inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap fisico e mentale nonché l'assistenza, nei periodi di avviamento al lavoro, per i suddetti soggetti e per le imprese coinvolte;
6. Assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

7. Promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
8. Compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;
9. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
10. Partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;
11. Istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative. Per il raggiungimento dei propri scopi, la cooperativa potrà avvalersi di somme versate dai soci in conto capitale proporzionalmente alle loro quote di partecipazione, somme deliberate in sede assembleare. I soci potranno, anche senza specifico deliberato assembleare, effettuare finanziamenti alla società con diritto alla restituzione, gli stessi finanziamenti saranno assolutamente infruttiferi di interessi salvo diversa deliberazione assembleare che ne definirà modalità e termini
12. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette sia da Enti Pubblici che Privati, anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;
13. Potrà richiedere ed utilizzare le provviste economiche disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della cooperazione e/o della Cooperativa;
- 4.3 Per l'attuazione degli scopi sociali, ed ove è previsto, la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
- 4.4 Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
- 4.5 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, ed appartengano alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, che sappiano esercitare professioni, arti o mestieri attinenti alla natura d'impresa sociale esercitata dalla cooperativa, necessario al suo buon funzionamento che, con la loro capacità, attività di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale e ancorché, al raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità

professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile

- 2) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 Legge 381/91.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa e deve essere compatibile con la possibilità di soddisfare gli interessi dei soci, con la possibilità e la capacità della Cooperativa di cogliere le opportunità del mercato, e/o con le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente

5.5 Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori

- a) le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali;
- b) Le associazioni, le cooperative sociali, gli enti, comunque costituiti, in possesso dei requisiti di legge e che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa;
- c) persone giuridiche operanti nel settore della riabilitazione psico-sociale, quali università, istituti di ricerca, scuole di specializzazioni o enti similari.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

6.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3 c. c. i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

6.2 Il numero dei soci cooperatori ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Il periodo di appartenenza del socio cooperatore in tale categoria speciale è fissato nella misura massima di 3 (tre) anni.

6.4 In tale categoria speciale possono essere ammessi soci cooperatori, anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa sociale.

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere nella categoria speciale dei soci cooperatori coloro che debbono completare o integrare la loro formazione professionale anche al fine di valutare, in modo graduale, il proprio inserimento nella Cooperativa in qualità di soci cooperatori ordinari. Essi, in ragione del loro interesse, debbono essere in grado, ancorché parzialmente, di contribuire al perseguimento degli scopi sociali ed economici della Cooperativa, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo dell'impresa sociale;

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere nella categoria speciale dei soci cooperatori coloro che, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa sociale, sono in

grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

6.5 La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione stabilisce che:

- a) il periodo dell'appartenenza del socio nella categoria speciale è determinato in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro che il socio speciale intende instaurare con la Cooperativa in ragione dell'interesse esplicitamente manifestato per un periodo determinato di formazione o di inserimento nell'impresa;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, i tempi e le modalità del versamento.

6.6 Su richiesta del socio cooperatore il periodo di appartenenza, già usufruito dal socio iscritto nella categoria speciale dei soci cooperatori, eccezionalmente e solo nel caso in cui tale periodo sia inferiore al termine massimo previsto dallo statuto e con l'assenso del Consiglio di Amministrazione, può essere prolungato, se il socio speciale ravvisa la necessità di un'ulteriore periodo di valutazione finalizzato al proprio inserimento nella Cooperativa, in qualità di socio cooperatore ordinario.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico di lavoro, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto anche quelle per:

- a) nel caso di interesse alla formazione:
 - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:
 - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - il mancato adeguamento agli standard produttivi e/o professionali in relazione ai risultati raggiunti nell'attività svolta;
 - l'inadeguatezza tecnico professionale, capacità di relazione e integrazione rilevata dall'équipe, terapeutico-riabilitativa, curante della cooperativa;
 - l'inadeguatezza tecnico-professionale rilevata ed espressa, con insindacabile giudizio, dal responsabile clinico o dei programmi terapeutico-riabilitativi della Cooperativa.

Verificatasi una delle causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria di soci cooperatori potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

6.12 Alla scadenza del termine stabilito del periodo di appartenenza del



socio alla categoria speciale dei soci cooperatori, il rapporto societario e l'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro si risolvono automaticamente senza necessità di preavviso.

6.13 Il socio appartenente alla speciale categoria, qualora intenda essere ammesso a godere i diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del periodo stabilito con l'ammissione, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto, si riserva di accettarla e ne delibera o meno l'ammissione.

La deliberazione di ammissione alla categoria ordinaria dei soci cooperatori deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

6.14 Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'art. 29, anche in misura inferiore, rispetto ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Se trattasi di persona fisica:

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cod. fiscale e P. IVA, se in possesso, il n° di telefax e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, dei titoli di studio e/o attestati professionali, le specifiche competenze possedute e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere il quale non dovrà comunque essere inferiore al valore minimo previsto dal presente statuto, né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di disponibilità a versare il sovrapprezzo quote, fissato dall'assemblea e richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di persona giuridica:

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore è persona giuridica pubblica o privata, associazioni o ente comunque costituito oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione, corredata dagli opportuni allegati, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) i poteri di firma e la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione del persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica nella compagine sociale della cooperativa;

7.3 Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e

comunicarla all'interessato.

7.6 Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di € 500,00.

8.2 Ogni socio cooperatore ordinario deve sottoscrivere e versare un numero minimo di quote pari a dieci. Il numero di quote sottoscritto e versato da ciascun socio potrà essere inferiore a dieci se il socio integra le quote mancanti sottoscrivendo e versando il valore corrispondente di dette quote mancanti in capitale di sovvenzione.

8.3 Ogni socio cooperatore speciale deve sottoscrivere e versare un numero minimo di quote pari a una.

8.4 La quota complessiva detenuta da ciascun socio cooperatore non può essere superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente sul possesso dei requisiti di cui all'art 5 e le indicazioni previste all'art 7 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a darne adeguata informazione a tutti i soci cooperatori.

9.3 I Soci cooperatori hanno il diritto di prelazione sulle quote che i soci intendono cedere.

9.4 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

9.5 Se nessun socio cooperatore esercita il diritto di prelazione sulle quote ed in caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio cooperatore che intende trasferire le quote, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito, in mancanza, e decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote. Gli Amministratori dovranno trascrivere nel libro dei soci le generalità dell'acquirente delle quote purché abbia i requisiti previsti, dal presente statuto, per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

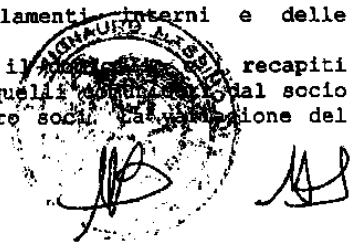
10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo quote eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il socio, per recapiti telefax e di posta elettronica dei soci sono quelli indicati dal socio all'atto dell'ammissione e risultanti dal libro dei soci.



domicilio e dei recapiti del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni per i soci cooperatori speciali, di cui all'art. 6:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura organizzativa della Cooperativa;
- b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della Cooperativa;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato delle attività svolte dalla Cooperativa ovunque essa operi;
- e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità, in particolare prestano il loro lavoro in Cooperativa in relazione:
 1. alla natura dell'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro stabilito;
 2. alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili - orarie, giornaliere, mensile o pieno tempo - che la cooperativa riesce ad organizzare;
 3. all'entità finanziaria ed economiche delle prestazioni di lavoro che la Cooperativa riesce ad acquisire.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

10.5 In deroga al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia dell'ulteriore rapporto di lavoro e dal contratto instaurato, può autorizzare il socio cooperatore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde:

- a. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b. per recesso, esclusione, fallimento per scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso dal socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

- a) se ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) se non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) se cessa in via definitiva l'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro con la Cooperativa.

12.2 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

12.3 Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.4 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura

dell'esercizio successivo. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione, con la stessa decorrenza, dell'ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.5 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro trenta giorni al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa ed operi in favore di terzi senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) nel caso del socio lavoratore quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa, nel caso del socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato;
- f) Che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente - e ancorché il socio cooperatore subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, previsti nel regolamento interno o eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
- g) Quando l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato, instaurato dai soci, di cui all'art. 6 del presente statuto, sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento, inopportunità o inadeguatezza;
- h) Quando sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrano particolari esigenze interne, il Consiglio di Amministrazione può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- i) Quando danneggi moralmente o materialmente la cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci cooperatori;

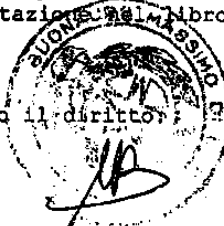
13.2 Le deliberazioni assunte in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla deliberazione.

13.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico di lavoro pendente.

13.4 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 (Liquidazione della quota)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto



a) al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, ed eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, lett. c);

b) alle quote di ristorno, se non liquidate.

14.2 La liquidazione delle quote - eventualmente ridotta delle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.3 La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, anche se questo sussiste nel patrimonio della Società o sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

14.4 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

15.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

16.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

16.3 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

16.4 La Cooperativa può compensare:

- il debito verso il socio derivante dal rimborso delle quote, con l'esclusione del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti;

- con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile, da conferimenti non versati.

16.5 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

16.6 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 17 (requisiti)

17.1 Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro in favore della Cooperativa per contribuire, con fini esclusivamente di solidarietà, al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

17.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 18 (Domanda di ammissione)

18.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro, se esercitata;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 1 (una) quota del valore nominale di € 50,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- indicazione delle prestazioni di lavoro - orarie, giornaliere, mensili - messe a disposizione della Cooperativa a titolo gratuito.

18.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci volontari e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 19 (Obblighi, recessione ed esclusione)

19.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10.

19.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, con un termine di preavviso di almeno un mese.

19.3 Potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori)

20.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi a soci della Cooperativa soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 59 del 31.01.92.

Art. 21 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

21.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi).

21.2 Ogni socio deve sottoscrivere almeno due quote.

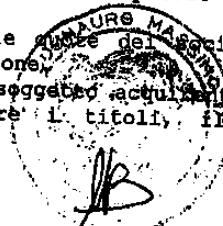
21.3 All'atto dello scioglimento della Cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Art. 22 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

22.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

22.2 In relazione al trasferimento delle quote dei soci sovventori, i soci cooperatori hanno diritto di prelazione.

22.3 In caso di mancato gradimento del soggetto attualmente indicato dal socio sovventore che intende trasferire i titoli, il Consiglio di



MD

Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

22.4 Il socio sovventore che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 (Deliberazione di emissione delle quote)

23.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali (2%) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori nella ripartizione degli utili;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

23.2 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

23.3 La deliberazione dell'Assemblea dei soci può stabilire altresì specifici e/o ulteriori compiti da attribuire al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 24 (Richiesta di ammissione)

24.1 Nella richiesta di ammissione il socio Sovventore dovrà altresì indicare oltre alle proprie generalità di persona fisica o giuridica, l'entità del capitale di sovvenzione ed il periodo di permanenza nella società, che non può essere inferiore a quello minimo, fissato dall'assemblea di emissione delle quote, prima del quale non è ammesso il recesso.

Art. 25 (votazione)

25.1 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti i seguenti voti:

- un (1) voto per quote di sovvenzione non superiore ad € 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi);
- due (2) voti per quote di sovvenzione non superiore ad € 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi);
- tre (3) voti per quote di sovvenzione superiore ad € 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi);

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori presenti in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Statuto e il numero di voti da essi portati.

Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)

26.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente art.23.

26.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27 (Elementi costitutivi)

27.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 dello statuto sociale e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

27.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

27.3 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

28.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

28.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura organizzativa o all'oggetto della Società, che devono essere segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

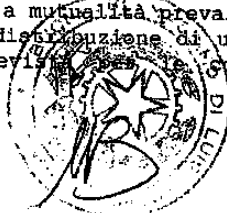
28.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.92.
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

28.4 Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili alla costituzione:

- di riserve indivisibili;
- di riserve divisibili tra i soci non cooperatori. Nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

28.5 L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.



[Handwritten signature]

Art. 29 (Ristorni)

29.1 Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni.

29.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote di capitale sociale detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

29.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

**TITOLO VII
ORGANI SOCIALI**

Art. 30 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 31 (Convocazione dell'Assemblea)

31.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

31.2 L'avviso deve essere affisso presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

31.3 In caso di convocazione a mezzo di lettera, telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso dovrà essere recapitato al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

31.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

31.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda e terza convocazione per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita o non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

31.6 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno dei convenuti si oppone alla trattazione degli argomenti.

31.7 L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi e con le modalità indicati al presente art. 31.

31.8 L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario, ovvero per la trattazione di

argomenti che alcuni soci ritengono opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a condizione che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci. In questo caso, la convocazione dell'Assemblea, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve aver luogo non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta e deve essere convocata nei tempi e con le modalità previste dal presente art. 31.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o audiovisivo collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o audiovisivo collegati.

Ove per motivi tecnici sia possibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento, l'Assemblea dovrà essere interrotta e se del caso rinviata.

In tutti i luoghi audio e/o audiovisivo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

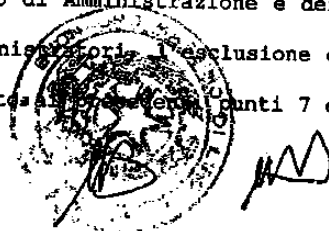
Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

32.1 L'Assemblea dei soci decide:

- sulle materie riservate alla sua competenza, dalla legge e dalle norme del presente Statuto, per il funzionamento della cooperativa;
- sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua attenzione;
- sugli argomenti che alcuni soci, che devono rappresentare almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla approvazione dell'Assemblea facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

32.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
 - 2) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 3) la eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dalla legge;
 - 4) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 23, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
 - 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ai Sindaci, al revisore;
 - 6) approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
 - 7) provvede alle modifiche statutarie;
 - 8) provvede alle sostanziali modifiche dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o su rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 9) delibera sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, se nominati;
 - 10) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai punti 7 e 8 deve essere redatto da un notaio.



Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

33.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

33.2 In seconda e terza convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

33.3 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, - la metà più uno dei voti dei soci presenti in proprio o per delega - su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

33.4 Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sul cambiamento dell'oggetto sociale e diritti dei soci, sulla fusione o sulla scissione della cooperativa, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci cooperatori.

Il verbale dell'Assemblea dei soci che delibera in merito deve essere redatto da un notaio.

33.5 Le decisioni adottate dall'Assemblea dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro Verbali dell'Assemblea.

Art. 34 (Votazioni)

34.1 Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'alzata di mano e così pure per l'elezione delle cariche sociali. E' escluso il voto segreto.

34.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 35 (Diritto di voto)

35.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o di ogni altra obbligazione nei confronti della cooperativa.

35.2 Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

35.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25.

35.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. Non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci o i dipendenti non soci, come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di n. 2 (due) soci.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

36.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal più anziano dei vice presidenti, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede pure alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 37 (Amministrazione)

37.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5. Il loro numero sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea prima dell'elezione dei Consiglieri.

37.2 I componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ordinari, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

37.3 I Consiglieri durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

37.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice presidenti.

Art. 38 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

38.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Cooperativa. Può compiere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'art 32 del presente statuto sono riservati all'Assemblea.

38.2 Le competenze del Consiglio di Amministrazione, per la loro esecuzione, possono essere attribuibili e delegate, dal Consiglio stesso, ad uno o più dei suoi componenti.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità:

- a. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. Redigere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento;
- c. Redigere progetti di fusione o di scissione e le decisioni di aumento di capitale;
- d. Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- e. Assumere e licenziare personale della Cooperativa fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- f. Predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- g. Determinare gli indirizzi della Cooperativa, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni, i ruoli, le funzioni dei singoli soci;
- h. Dare l'adesione della Cooperativa ad organi federali o consortili.

38.3 Ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dall'art. 42, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualsiasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richiedere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, Associazioni ed Enti comunque costituiti. Può altresì stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, e può conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti.

38.4 Nominare, se necessario, il Comitato esecutivo, determinandone, all'atto della nomina, la composizione, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Può istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

38.5 Quando si ritenga opportuno per il miglior andamento della Cooperativa e sempre che le condizioni economiche della Cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di uno o più Direttori, scelti anche fra i non soci, determinandone i compiti e la retribuzione.

Art. 39 (Convocazione e deliberazione)

39.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritiene necessario o vi sia materia da deliberare, oppure quando è richiesto da almeno due terzi dei componenti. La convocazione è fatta dal Presidente, almeno cinque giorni prima

dell'adunanza, mediante affissione dell'avviso nella sede sociale, ovvero, con qualsiasi altra forma di pubblicità diretta per meglio diffondere tra i consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio, quali ad esempio Telefax, posta elettronica ecc.

39.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio-videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 40 (Integrazione del Consiglio)

40.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

40.2 Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

40.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutto il Consiglio di Amministrazione, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 41 (Compensi agli Amministratori)

41.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare un ulteriore compenso dovuto agli Amministratori tenendo conto di particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 42 (Rappresentanza - Il Presidente)

42.1 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha il potere di firma e di rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli è quindi legittimato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da terzi in genere, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

42.2 Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente ha inoltre il compito:

- di convocare le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- di fissare l'ordine del giorno e stabilire le materie su cui deliberare;
- di presiedere l'adunanza del Consiglio e provvedere ad informare i consiglieri sulle materie da deliberare iscritte all'ordine del giorno;

- di presiedere l'Assemblea dei Soci.

42.3 Per il buon funzionamento della cooperativa il Presidente può attribuire o revocare le deleghe esecutive, affidate ai consiglieri ed ai direttori, per l'attuazione delle attribuzioni e delle competenze proprie del Consiglio di Amministrazione.

42.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente più anziano.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 43 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale deve essere obbligatoriamente nominato nei casi previsti dall'art. 2477 cc ovvero quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Almeno un membro effettivo ed uno supplente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, i restanti membri devono essere scelti fra i soggetti indicati dall'art. 2397 II comma c.c.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per le competenze ed i poteri del Collegio Sindacale si applicano le norme dettate in materia di controllo per le società per azioni in quanto compatibili. Per il funzionamento del Collegio Sindacale si applicano, per quanto compatibili, le norme dettate nel presente statuto per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 44 (Revisione Legale dei Conti)

La revisione legale dei conti è sempre obbligatoria ed è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambi nominati dall'assemblea dei soci. Nei soli casi in cui la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, in alternativa al revisore legale per scelta dell'assemblea dei soci la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci effettivi e supplenti devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

45.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli anche tra i non soci, stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

46.1 In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) al rimborso delle quote possedute dai soci sovventori, con diritto di prelazione;
- b) per il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28;
- c) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 21 01 92.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ



Art. 47 (Regolamenti)

47.1 Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci cooperatori determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

47.2 In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci che li approva con le maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche statutarie.

Art. 48 (Divieti e Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

48.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la Cooperativa intende mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo percentuale da applicare al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci sovventori in misura non superiore ai due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ai soci cooperatori nella ripartizione degli utili;
- c) non potrà distribuire riserve indivisibili tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione come indicato nell'art. 46, sub 46.1 del presente statuto.

48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione
ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.